



Il Ministro della cultura

Procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere, nell'anno 2023, nel settore dei festival, cori e bande

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, e successive modificazioni, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 e, in particolare, la tabella 14, concernente il bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2023, rep. n. 189, con il quale sono stati definiti, per l'annualità 2023, i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

CONSIDERATO che il predetto decreto interministeriale assegna al capitolo 6629 PG 1 “*Somme da destinare al finanziamento di festival, cori e bande*” del Centro di responsabilità amministrativa della Direzione generale Spettacolo risorse pari a 3 milioni di euro;

TENUTO CONTO che l'articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 4 maggio 2023, rep. n. 189 dispone che le risorse del predetto Fondo sono attribuite, nell'ambito dei criteri di riparto definiti nell'articolo 2 del medesimo decreto, in ragione della primaria esigenza di dare continuità alle misure già adottate, finalizzate, tra le altre, a contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza da Coronavirus (COVID-19), individuate tenendo conto delle attuali linee generali di indirizzo del Ministero della cultura, delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente e degli interventi già programmati;

CONSIDERATA, pertanto, la straordinarietà della misura e l'esigenza di utilizzare le risorse autorizzate;



Il Ministro della cultura

DECRETA

Art. 1

(Finalità ed oggetto dell'intervento finanziario)

1. Il presente decreto disciplina la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande.
L'intervento finanziario previsto dal presente decreto è finalizzato, in particolare, a sostenere, nell'anno 2023, progetti connotati da qualità, su un numero minimo di due tra le seguenti attività:
 - a) promozione e valorizzazione della musica popolare tradizionale;
 - b) formazione e ricerca nel settore della musica popolare tradizionale;
 - c) coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale tradizionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;
 - d) coinvolgimento dei giovani e inclusione sociale nel settore della musica popolare tradizionale.

Art. 2

(Soggetti ammissibili e modalità di presentazione della domanda)

1. Possono presentare domanda di contributo:
 - a) Le associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da associazioni nazionali rappresentative nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali;
 - b) Le associazioni regionali non aderenti alle suddette associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati dalle associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali vaste;
 - c) Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali.
 - d) Fondazioni e associazioni create o partecipate da enti pubblici allo scopo di promuovere l'educazione musicale popolare tradizionale;
 - e) In via residuale, raggruppamenti tra almeno quattro diverse associazioni aderenti ad associazioni regionali che aderiscono ad associazioni nazionali per attività di circuitazione interregionale.
 - f) In via residuale, raggruppamenti temporanei tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra



Il Ministro della cultura

almeno quattro enti pubblici territoriali può non essere costituito ma l'ente pubblico territoriale proponente deve presentare dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di finanziamento. Gli eventi di qualità realizzati dagli organismi di cui alla presente lettera dovranno essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

Non sono ammessi a partecipare al presente bando singoli gruppi corali e/o singole bande musicali, considerato il livello nazionale della procedura.

2. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) b) c) d) ed e) devono essere in possesso dei seguenti requisiti ovvero i soggetti della lettera f) avvalersi di organismi in possesso dei seguenti requisiti:
 - previsione nell'atto costitutivo di finalità coerenti con il presente decreto;
 - operatività da almeno 5 anni;
 - sede legale e operativa in Italia;
 - rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.
3. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata, pena l'esclusione, entro e non oltre il termine che sarà indicato nell'avviso pubblicato dalla Direzione generale Spettacolo, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma *online* della medesima Direzione, accessibile dal sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e dal sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
4. La domanda di contributo firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'organismo, in cui quest'ultimo esplicita di non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
 - b) sintetica presentazione dell'organismo proponente;
 - c) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte secondo le finalità del presente decreto;
 - d) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del contributo richiesto.
5. Il progetto deve essere realizzato nell'anno 2023, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dal presente decreto.



Il Ministro della cultura

Art. 3

(Criteri di selezione e concessione dei contributi)

1. La valutazione dei progetti è svolta da una Commissione nominata dal Ministro della Cultura, composta da tre membri individuati dal medesimo Ministro tra cui il presidente e da due membri in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
2. I componenti sono scelti tra esperti altamente qualificati in materia di musica corale e/o popolare tradizionale o critici delle medesime materie e sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:
 - di non avere in corso procedimenti penali;
 - di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
 - di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo o rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.
3. All'inizio di ogni seduta, fatti comunque salvi gli obblighi di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
4. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non spetta alcun emolumento o indennità.
5. La Commissione predispone una graduatoria, recante determinazione di un giudizio complessivo, espresso in punti (minimo 60 – massimo 100 punti), attribuito ai progetti, che tiene conto dei seguenti criteri di selezione:
 - Caratteristiche proprie del progetto connotato da qualità, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto - Punteggio attribuito Max 30 punti;
 - Ampiezza del territorio interessato dal progetto (es.: nazionale/internazionale, interregionale, regionale, locale) - Punteggio attribuito Max 25 punti;
 - Consistenza reale dei soggetti rappresentati e/o consistenza numerica degli organici e dei complessi musicali e/o corali coinvolti nel progetto - Punteggio attribuito Max 10 punti;
 - Attitudine al coinvolgimento del pubblico nel territorio - Punteggio attribuito Max 15 punti;
 - Congruità economica e coerenza delle voci di spesa e del costo complessivo del progetto rispetto alla proposta artistica e capacità di autofinanziamento - Punteggio attribuito Max 20 punti.



Il Ministro della cultura

6. La domanda di contributo si intende non positivamente valutata dalla Commissione qualora il progetto presentato dall'organismo proponente non consegua un minimo di punti 60.
7. La concessione dei contributi, sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione, è disposta con decreto del Direttore generale Spettacolo.
8. Il contributo è assegnato al singolo progetto, tenendo conto dell'importo del progetto, della dimensione territoriale del progetto (es. nazionale e/o internazionale, interregionale) e del punteggio conseguito dal singolo progetto in relazione al totale dei punti conseguiti dai progetti ammessi a finanziamento. Il contributo non può comunque eccedere il contributo richiesto come risultante dal bilancio di progetto presentato dall'organismo beneficiario.

Art. 4

(Erogazione del contributo)

1. Il progetto non deve comprendere attività finanziate, nell'anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero della Cultura.
2. L'erogazione del contributo è disposta successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 del 10 novembre 2023, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
3. Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, fermi restando gli obblighi di rendicontazione nei termini di cui al comma precedente, i costi imputabili alle attività svolte nell'anno 2023, effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili. I costi ammissibili individuati dalla Amministrazione sono riportati nella modulistica predisposta e resa disponibile on-line ai fini della presentazione della domanda di contributo.
4. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.

Art. 5

(Riduzioni e revoche del contributo)

1. In sede di riscontro del rendiconto inviato dall'organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
3. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.



Il Ministro della cultura

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto, per l'importo di 3 milioni di euro, è finanziato sul capitolo 6629 PG 1 "Somme da destinare al finanziamento di festival, cori e bande" del Centro di responsabilità amministrativa della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura.
2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del Ministero della Cultura (<https://cultura.gov.it>) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 agosto 2023

IL MINISTRO